COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **BUCALOSSI**

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) 19

PRESIDENTE 19, 29, 30
CACCIATORE 29
CASTELLI 30
COCCIA 29
LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione* 20
MUSOTTO, *Relatore per la IV Commissione* 30
PAPA 29
PAZZAGLIA 29
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 29

La seduta comincia alle 9,45.

ROSSINOVICH, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge (524) e delle proposte di legge Cacciatore ed altri (903), Coccia ed altri (966), Allocca e Bernardi (1423), Girardin ed altri (1729) concernenti le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi

n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, concernenti le controversie di lavoro.

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Lospinoso Severini, desidero ringraziare il Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, onorevole Biaggi, per avermi dato l'opportunità di presiedere le Commissioni riunite, e desidero altresì rinnovare un cordiale apprezzamento per il lavoro che il Comitato ristretto, presieduto dall'onorevole Lospinoso Severini, ha svolto dall'8 maggio 1969 - giorno della sua nomina - ad oggi.

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione sui lavori del Comitato ristretto e sul nuovo testo unificato che ne è uscito.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nel richiamarmi alla precedente relazione sul primo testo approntato dal Comitato ristretto e illustrato alle Commissioni riunite nella seduta del 18 giugno 1970, testo col quale fu effettuato un primo coordinamento delle norme contenute nel disegno di legge del Governo e nelle proposte di legge abbinate, desidero ricordare che con essa intesi principalmente indicare, per sommi capi, i princìpi ed i criteri che, secondo il parere del Comitato, dovevano ispirare la riforma ed entro i quali doveva muoversi ed articolarsi il nuovo processo.

Essi sono quelli della oralità, della concentrazione, della immediatezza e della gratuità, e sono sembrati e sembrano al Comitato i più idonei non solo a garantire la massima celerità possibile dell'*iter* processuale ed una diretta ed immediata conoscenza da parte del giudice, ma anche a rendere più accessibile la giustizia ai lavoratori.

Ritengo che sia ora mio dovere, dopo la seconda tornata di intensi lavori compiuti dal Comitato (ai cui componenti va ancora una volta il mio ringraziamento più sentito) non solo sintetizzare i motivi per i quali sono state modificate alcune norme, ma scendere anche nel dettaglio delle norme stesse, in modo che si possa avere un quadro chiaro di tutta la dinamica del processo.

Prima di affrontare tale discorso, non posso non mettere in rilievo che il Comitato, fedele alle decisioni assunte nella ricordata seduta delle Commissioni riunite, non solo ha nuovamente interpellati le grandi organizzazioni sindacali ed i patronati, tenendo nel debito conto le proposte avanzate da tali organismi, ma si è anche avvalso della collaborazione - quanto mai efficace - di alcuni valorosi esperti, al fine di definire dal punto di vista tecnico, e nel migliore dei modi, il testo della legge che ora viene sottoposto al vostro esame e alla vostra valutazione.

Trattasi di una legge che indiscutibilmente susciterà consensi e dissensi. I primi (che mi auguro siano più numerosi dei secondi) provenienti da quei settori che guardano col massimo interesse alla riforma e ritengono che essa, per essere tale e per rispondere alle esigenze della massima celerità dello svolgimento del processo, della garanzia di una difesa effettiva e sostanziale dei lavoratori, della assoluta gratuità del giudizio, della indispensabile attrezzatura degli uffici giudiziari - sia come disponibilità di locali, sia come disponibilità di mezzi, sia, infine, come disponibilità di magistrati e di personale ausiliario - deve concretizzarsi in qualche cosa di veramente nuovo, senza dar adito alla preoccupazione che essa possa turbare qualche interesse di categoria o possa mettere gli organi responsabili di fronte ad altri problemi connessi che richiedano altre sostanziali ed audaci riforme. I dissensi muoveranno da quei settori che preferiscono l'immobilismo, si dimostrano tradizionalisti, intravedono in ogni riforma comportamenti ed atteggiamenti rivoluzionari ed amano adagiarsi sullo *status quo*.

Io sento di poter affermare, a nome di tutto il Comitato, che si sono affrontati i lavori con ferma e decisa volontà, nel solo intento di trovare una effettiva rispondenza delle norme ai princìpi informatori, di rendere il processo il più possibile snello ed idoneo a sodisfare le esigenze innanzi richiamate ed a stroncare qualsiasi tentativo defatigatorio od ostruzionistico, ribadendo il convincimento che l'attuale esasperante lungaggine dei processi si traduce in un grave, effettivo danno per i lavoratori, che, invece, per essere i più deboli, vanno tutelati e protetti.

E tutto ciò si è fatto con spirito aperto alla nuova realtà costituita dal mondo del lavoro in movimento ed in agitazione, senza per altro sacrificare o ledere i diritti dei datori di lavoro. Dunque, una chiara individuazione delle esigenze ed una contestuale e chiara individuazione del sistema da adottare e dei mezzi da approntare per sodisfarle.

Non è, però, sufficiente, affinché la riforma dia i risultati sperati, avere statuito norme avanzate, avere fatto un apprezzabile sforzo per coordinarle in una visione organica ed equilibrata dello sviluppo del processo, tenendo presente la reciproca posizione delle parti in causa. Tutto si vanificherebbe se alla volontà del legislatore, tradotta in disposi-

zioni chiare e semplici, non corrispondesse la più schietta e leale collaborazione delle parti, dei loro patroni e dei giudici, i quali tutti debbono comprendere i motivi animatori della riforma e gli scopi che con la stessa si intendono perseguire.

Le parti ed i loro rispettivi patroni, contrapposti nella dialettica processuale – pur esercitando in pieno i loro diritti – devono espletare i compiti loro assegnati con la massima reciproca lealtà senza indulgere in tentazioni curialesche, ormai superate dai tempi. I giudici debbono vigilare affinché le norme vengano rispettate e (specialmente alla luce dei nuovi poteri loro assegnati, attraverso una approfondita conoscenza dei termini della lite) devono saper diventare i veri protagonisti del processo, orientando le parti nella discussione dei punti essenziali della causa e contemperando con saggezza, ma anche con decisione, le reciproche esigenze.

La riforma si risolverebbe, altrimenti, nella creazione di illusorie aspettative, destinate ad essere deluse, se si esaurisse nella mera introduzione di nuove norme processuali (con tutte le prevedibili conseguenze anche sullo stato d'animo dei lavoratori), senza un contestuale adeguamento delle strutture dell'amministrazione della giustizia. E ciò con una rilevante incidenza anche su alcuni aspetti dell'ordinamento giudiziario, problema questo che ormai da tempo si dibatte e la cui risoluzione non può ulteriormente essere procrastinata.

Con l'augurio, anzi con la certezza, che le norme che esamineremo possano costituire una spinta decisiva all'ammodernamento di tutto l'apparato dell'amministrazione della giustizia e che gli organi competenti, in un termine ragionevolmente breve, realizzino le condizioni, se non ideali, almeno sufficienti ad un'effettiva applicazione del nuovo rito, passo a considerare le norme più importanti, significative e qualificanti, sottoponendole alla valutazione e al giudizio dei colleghi.

Come è facile rilevare, il testo si articola in tre gruppi di norme: controversie individuali di lavoro; controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria; norme varie e generali (queste ultime inerenti più che al rito a problemi sostanziali).

Per quanto riguarda le controversie individuali di lavoro, le linee generali dello schema possono riassumersi nei seguenti termini. Le controversie individuali di lavoro vengono attribuite alla competenza funzionale del pretore, giudice monocratico in funzione di giudice di lavoro. Vengono introdotte norme rivolte a precludere tattiche defatigatorie, mediante l'obbligo imposto alle parti di definire fin dagli atti introduttivi del giudizio (ricorso, memoria difensiva di costituzione) i termini della pretesa e della contestazione. Di massima, è previsto che la decisione della causa debba aver luogo nella prima udienza: ove ciò non sia possibile, avverrà nell'udienza successiva. Viene introdotto un nuovo tipo di ordinanza con cui il giudice, in ogni stato del giudizio di merito, può disporre il pagamento delle somme non contestate, nonché di quelle contestate nei limiti in cui ritiene il diritto già accertato e nella quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva *ex lege* salvo inibitoria in sede di gravame, limitatamente ai casi in cui dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno.

Queste mi sembra siano le linee fondamentali del nuovo processo del lavoro in materia di controversie individuali, queste mi sembra siano le innovazioni normative più importanti e più qualificanti; se ad esse faranno riscontro immediatamente adeguate iniziative, soprattutto per quanto riguarda le assegnazioni di un numero congruo di giudici per la trattazione delle cause di lavoro, i princìpi dell'immediatezza e concentrazione processuale che, come innanzi detto, costituiscono i pilastri sui quali poggia la riforma, potranno trovare effettiva realizzazione in modo da consentire una tutela giurisdizionale più rapida, sicura ed efficace.

Fatta questa premessa panoramica, ritengo opportuno segnalare alla considerazione dei colleghi le norme che meritano maggiore attenzione.

Un primo gruppo è quello che riguarda la materia che deve formare l'oggetto del nuovo rito, nel quale sono stati compresi tutti quei rapporti in cui la componente preminente è quella del lavoro. E così si parte dai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa, da quelli di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di affitto a coltivatore diretto, e da quelli di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, anche se non a carattere subordinato, per giungere ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, con esclusione però di quelli relativi ai dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Quest'ultima categoria di rapporti può suscitare qualche perplessità che è mio inten-

dimento fugare. Infatti, con la sua introduzione si viene ad innovare l'attuale indirizzo giurisprudenziale, in base al quale vi è la giurisdizione del giudice ordinario soltanto per i rapporti dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economiche. Detta categoria di rapporti va attentamente considerata anche per le implicazioni di ordine costituzionale che può importare.

Ho il dovere di dire che il Comitato si è orientato verso la soluzione suddetta, perché ha ritenuto che con essa si assicura ai dipendenti degli enti pubblici (siano o no economici) una tutela giurisdizionale più efficiente di quella del Consiglio di Stato, sia per la maggiore speditezza del procedimento, sia per la gratuità del processo, sia per l'immediato contatto col giudice, sia, infine, perché essa è coerente con la tendenza legislativa alla unificazione della disciplina sostanziale e processuale dei rapporti di lavoro pubblico e privato. È necessario, però, spendere qualche parola sulla legittimità costituzionale della norma.

In proposito a me pare che si possa sostenere che l'articolo 103 della Costituzione ha la sola funzione di indicare l'ambito di giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa, ma in senso chiaramente limitativo, non esclusivo della possibilità che ulteriori restrizioni siano apportate dalla legge a favore del giudice ordinario.

Anche secondo la dottrina (Sandulli) la disposizione dell'articolo 103 della Costituzione è stata dettata non dall'intento di assicurare al Consiglio di Stato e agli organi di giustizia amministrativa una « riserva di competenza », bensì unicamente dall'intento di fare salva, nonostante lo sfavore contro le giurisdizioni speciali espresse nell'articolo 102 della Costituzione, la sopravvivenza del Consiglio di Stato come organo di giustizia amministrativa e – in linea di massima – l'ambito della sua giurisdizione. Da questo punto di vista, non ritengo che possano sorgere preoccupazioni di illegittimità costituzionale. Vi è, invece, un altro riflesso da esaminare sulla base della tesi dell'arbitraria diversità di trattamento dei dipendenti degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali, per il fatto che le controversie relative al rapporto di lavoro di questi ultimi vengono attribuite al giudice ordinario, mentre le controversie relative a rapporti di lavoro di identica natura vengono attribuite a giudici diversi, con la conseguenza che tale situazione potrebbe violare l'articolo 3 della Costituzione. A me sembra, però, che un rilievo siffatto possa essere superato tenendo presente che la territorialità dell'ordinamento costituisce valida ragione di discriminazione.

Oltre alle suddette perplessità, la norma potrebbe anche ingenerarne un'altra, che attiene all'effettiva, concreta situazione che potrebbe, si dice, importare uno svantaggio ai titolari di detti rapporti. Infatti, partendo dal principio esatto che il giudice ordinario non ha il potere di annullamento dell'atto amministrativo che sta alla base del rapporto, avendo soltanto quello di dichiararne l'illegittimità, si sostiene che il pericolo per i dipendenti degli enti pubblici non territoriali potrebbe concretizzarsi nella difficoltà di ottenere la rimozione dell'atto lesivo di un loro diritto soggettivo. Infatti, soltanto in sede di adempimento da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'obbligo di uniformarsi al giudicato si potrebbe evitare detto pericolo, mentre è risaputo che detto obbligo potrebbe anche non essere osservato, con la grave conseguenza di una perdita di tempo.

Ritengo, però, che anche questa perplessità possa e debba essere superata. In verità, non riesco proprio a rendermi conto di una simile preoccupazione, che attualmente è senz'altro giustificata da alcuni comportamenti della pubblica amministrazione che non esito a definire non ortodossi; comportamenti che possono e debbono eliminarsi con ferma e decisa volontà politica, sembrandomi veramente assurdo che un giudicato non possa o non debba essere rispettato ed eseguito. Senza dire, poi, che nulla vieta che in sede legislativa venga attribuito anche al giudice ordinario il potere di annullamento degli atti amministrativi.

Un secondo gruppo di norme comprende quelle che riguardano la facoltatività del tentativo di conciliazione. Non si è ritenuto di accadere alla tesi dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione avanti gli uffici provinciali di lavoro, anche se dalle statistiche risulta che una percentuale altissima di controversie, vigente il regime di obbligatorietà, viene conciliata con piena salvaguardia degli interessi dei lavoratori e piena loro sodisfazione. Infatti, si è voluto affermare il principio della più ampia libertà del lavoratore di seguire la via che egli ritiene più valida per la tutela dei propri diritti. L'articolazione della norma è, però, tale da spingere gli interessati ad avvalersi dell'istituto della conciliazione.

Il tentativo deve esperirsi davanti ad una commissione provinciale, composta da rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, presieduta dal direttore dello ufficio provinciale del lavoro o da un suo dele-

gato: le parti così sono pienamente tutelate. È, inoltre, prevista la possibilità di istituire anche commissioni zonali di conciliazione, per evitare disagi alle parti e distribuire meglio la trattazione delle controversie, come è anche prevista la possibilità di un'articolazione delle commissioni di conciliazione in sottocommissioni, naturalmente per i centri e per le zone dove esiste un rilevante numero di contraversie da trattare. Infine, è prevista l'esecutività, da dichiararsi con decreto del pretore, del verbale di conciliazione, sia che essa sia avvenuta in sede sindacale, sia che essa sia avvenuta davanti la commissione provinciale; come è previsto che, in caso di mancato componimento, il processo verbale deve contenere la esposizione, sia pure sommaria, degli elementi di fatto emersi durante la discussione e delle ragioni del mancato componimento, nonché la possibilità che hanno le parti d'indicare una soluzione anche parziale nella quale concordano e precisare, se possibile, l'ammontare del credito del lavoratore, con la conseguenza che in quest'ultimo caso il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo.

Questo complesso di norme danno senso, significato e valore al tentativo di conciliazione, che si ritiene istituto quanto mai valido per la tutela degli interessi dei lavoratori e quanto mai idoneo a risolvere subito la vertenza con vantaggio dei lavoratori, senza inasprire i rapporti fra lui ed il datore di lavoro.

Un terzo gruppo di norme è costituito da quelle che riguardano la competenza, che in primo grado è esclusiva del pretore in funzione di giudice del lavoro ed in secondo grado è del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Si è così eliminata la ripartizione della competenza per ragioni di valore, e, secondo il parere del Comitato, si è venuta così a sodisfare l'importante esigenza di una giustizia più vicina alle condizioni del lavoratore, nonché l'altra esigenza di evitare al massimo al lavoratore i disagi. Si è infine affermato il principio della specializzazione del giudice, specializzazione che si rende necessaria per la particolarità e l'importanza della materia.

Un quarto gruppo di norme comprende quelle che riguardano il modo col quale va predisposta la domanda ed il modo col quale deve avvenire la costituzione del convenuto: la domanda va proposta con ricorso ed il convenuto deve costituirsi in giudizio mediante il deposito di una memoria difensiva.

Col sistema adottato, il giudice, fin dal primo momento, deve prendere cognizione dei termini della lite, fissando l'udienza di discussione che sia veramente utile e distribuendo le cause in modo tale da evitare dannosi rinvii, che comprometterebbero la celerità dello svolgimento del processo, la quale costituisce uno dei cardini della riforma.

È poi precisato che l'attore ha l'obbligo di esporre nel ricorso specificatamente i fatti sui quali fonda la domanda, determinandone con chiarezza l'oggetto e formulando con uguale chiarezza le conclusione, nonché l'obbligo di indicare dettagliatamente tutti i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che intende utilizzare e che deve contestualmente depositare. Egli, cioè, senza riserva alcuna, deve fin dall'atto introduttivo dire tutto ciò che ritiene utile alla sua difesa, fornire tutto il materiale sul quale basa la sua pretesa, in modo che il convenuto ed il giudice possano subito avere un quadro esatto dell'oggetto della lite, delle ragioni poste a fondamento della stessa e delle prove che sostengono la pretesa.

Il convenuto, a sua volta, deve, a pena di decadenza, proporre nella memoria le eventuali domande riconvenzionali, nonché tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, prendere una netta, chiara, precisa posizione in ordine ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, senza limitarsi ad una generica contestazione degli stessi; proporre tutte le sue difese, in fatto ed in diritto, e indicare specificamente tutti i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ed in particolare i documenti che intende utilizzare e che deve contestualmente depositare. Com'è facile notare, anche al convenuto sono stati imposti degli obblighi chiari, precisi, categorici, dalle norme innanzi richiamate, al fine di evitare tattiche difensive dilatorie. Anche egli, fin dalla prima difesa, deve vuotare completamente il sacco, deve dire tutto ciò che ritiene utile per contrastare la domanda, deve fornire tutto il materiale probatorio. Non si può mantenere, in sostanza, in una posizione equivoca e di attesa.

Le combinate disposizioni che statuiscono gli obblighi dell'attore e quelli del convenuto sono dirette a scoraggiare qualsiasi comportamento defatigatorio e sleale delle parti, con la conseguenza che, se non rispettate, si può verificare un grave pregiudizio per i loro interessi; nonché a mettere il giudice nella condizione di conoscere prima dell'udienza di discussione gli esatti termini della lite, rilevare eventuali lacune, farsi una idea precisa della materia del contendere, prendere parte attiva nello svolgimento del processo e non assistere passivamente al gioco delle parti.

Un quinto gruppo di norme è composto da quelle che riguardano la prima udienza, che è stata definita udienza di discussione della causa e nella quale il giudice, sul presupposto di una effettiva conoscenza dei termini della lite – che s'impone per gli adempimenti cui è tenuto e per le decisioni che deve adottare – deve prendere il timone dell'andamento della causa, senza prestarsi a sotterfugi di qualsiasi genere.

Egli, infatti, deve innanzi tutto procedere al libero interrogatorio delle parti, che sono obbligate a comparire, sotto la sanzione che la loro assenza costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione della causa, e tentare la conciliazione della lite, che, se raggiunta, deve essere consacrata nel verbale di causa, il quale acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo.

Deve, inoltre, se ritiene la causa matura per la decisione e se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, la cui decisione può definire il giudizio, invitare immediatamente le parti alla discussione e pronunziare la sentenza dando lettura del dispositivo. Nel caso in cui ritiene di ammettere i mezzi di prova già richiesti dalle parti nell'atto introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, o di ammettere altri mezzi di prova già richiesti dalle parti nell'atto introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, o di ammettere altri mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima e che sono obbligate, a pena di decadenza, a proporre non oltre la prima udienza (sempre che essi siano ritenuti rilevanti), il giudice deve emettere immediatamente ordinanza per la loro assunzione e, qualora ciò non fosse possibile, deve fissare altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, con l'obbligo di esaurire l'assunzione della prova nella stessa udienza da tenersi nei giorni immediatamente successivi.

Con queste disposizioni, com'è facile rendersi conto, si è voluto dare un'importanza decisiva alla prima udienza, nella quale la causa può essere anche definita con la pronunzia della sentenza o, in ogni caso, deve esaurirsi qualsiasi attività istruttoria delle parti e devono essere emessi tutti i provvedimenti indispensabili per l'istruttoria della causa, che a sua volta deve esaurirsi in una udienza successiva da fissarsi non oltre il decimo giorno e nei giorni immediatamente successivi. Così, in un massimo di due o tre udienze, da tenersi in breve lasso di tempo, la causa deve essere definita. Solo nel caso di intervento di un terzo ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice di procedura civile, così come previsto dal testo, o dell'intervento volontario di un terzo, ipotesi non considerata nel testo, ma che mi sembra necessario prevedere, si deve consumare qualche udienza in più, ma sempre entro limiti di tempo molto brevi.

Viene poi quel gruppo di norme che riguardano i poteri istruttori del giudice. Questi non solo deve indicare alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti da lui rilevate e che possono essere sanate, ma può anche disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, tutti i mezzi di prova che ritenga necessari, ad eccezione, naturalmente, del giuramento decisorio, che è un atto squisitamente di parte; ed infine, su istanza di parte, deve disporre l'accesso dell'ufficio sul luogo di lavoro e, quando ne ravvisi l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Questo complesso di disposizioni, che partono sempre dal presupposto di un'approfondita conoscenza da parte del giudice dei termini della lite (un presupposto che si deve dare per scontato nella dinamica del nuovo processo), è diretto ad imporre al giudice una partecipazione attiva allo svolgimento della causa e, con i largi poteri che a lui vengono conferiti, è diretto a fornirgli strumenti idonei a dare impulso alla celerità del processo e a consentirgli di formarsi il responsabile convincimento che deve trasfondere nella decisione.

Degna di considerazione è anche la norma per effetto della quale, *in subiecta materia*, non vi sono limiti per l'ammissione della prova testimoniale, norma quanto mai opportuna, giustificata dalla peculiarità della materia e dall'impossibilità, che spesso si verifica, per un lavoratore di acquisire prove documentali.

Altre norme riguardano le ordinanze di pagamento, che il giudice deve o può emettere nel corso del giudizio prima della decisione della causa, per le somme non contestate o a titolo di provvisionale, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova. Tali ordinanze costituiscono titolo esecutivo. Con queste disposizioni si è inteso dare la possibilità al lavoratore di ottenere subito il pagamento di una parte almeno del suo credito.

Ulteriori norme riguardano la facoltà concessa alle parti ed il potere concesso al giudice di chieder pareri alle associazioni sindacali. Con queste norme si è voluto sempre più e meglio evidenziare l'importanza del ruolo che hanno assunto e maggiormente in avve-

nire assumeranno, per la tutela dei diritti dei lavoratori, i sindacati.

Vanno, altresì, ricordate le norme che riguardano la pronunzia della sentenza, che deve avvenire, in linea di massima, sentiti oralmente i difensori delle parti, nella stessa prima udienza nei casi più avanti indicati, o nella stessa udienza in cui si completa l'assunzione delle prove, o, eccezionalmente, in un'udienza immediatamente successiva, quando il giudice ritenga, per la complessità delle questioni sollevate, di concedere un termine per il deposito di note difensive, termine che non deve essere superiore ai cinque giorni. La pronuncia deve avvenire mediante lettura del dispositivo in udienza.

Con queste disposizioni si è voluto affermare decisamente che alla base del nuovo processo vi è il principio dell'oralità e che, soltanto eccezionalmente, per le controversie più complicate, è data facoltà al giudice di autorizzare lo scambio fra le parti di note difensive.

Degna di considerazione è la norma riguardante l'aumento del saggio di interesse per i crediti di lavoro. Con detta disposizione si è inteso adeguare meglio, al momento della effettiva riscossione, il credito derivante da rapporti di lavoro, tenuto conto della sua particolare natura, al processo inflazionistico. Ritengo, però, che non sia opportuno parlare di aumento dell'interesse legale, che è fissato attualmente nella misura del 5 per cento, per non involgere una questione di principio.

Altre norme riguardano la provvisoria esecutività *ex lege* delle sentenze di primo grado, che pronunziano condanna a favore del lavoratore per i crediti derivanti dai rapporti sottoposti alla nuova disciplina e la possibilità di procedere nell'esecuzione con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine di deposito della sentenza.

Queste disposizioni sono dettate dalle necessità di garantire al massimo al lavoratore la riscossione di quanto egli deve avere a seguito della pronunzia del magistrato e di evitare che egli, nell'attesa dello svolgimento del giudizio di appello, o della consumazione del termine previsto per il deposito della sentenza, possa correre rischi. È, però, opportuno, così come è stato previsto dalla norma, dare la possibilità alla parte condannata di chiedere al giudice di appello o la sospensione dell'esecuzione o la prestazione di una congrua cauzione da parte del creditore nel caso in cui dall'esecuzione possa derivarle un grave ed irreparabile danno, la cui entità dovrà essere valutata, con grande senso di responsabilità, dal giudice di appello. Questi deve rilevare, nei motivi posti a sostegno della richiesta, gli estremi della gravità ed irreparabilità del danno che può essere subìto, gravità ed irreparabilità che potranno ricorrere in via eccezionale e che costituiscono concetti chiari, sui quali non è dato equivocare con criteri soggettivi di larghezza, che sono esclusi anche dalla giurisprudenza della suprema corte di Cassazione, molto restrittiva in materia.

Un altro gruppo di norme riguarda il giudizio di appello, che deve svolgersi avanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, come innanzi detto.

Per il giudizio di appello valgono le stesse norme stabilite per i giudizi di primo grado in ordine al modo in cui deve essere proposto l'atto di appello ed al modo in cui deve avvenire la costituzione dell'appellato; sarà opportuno, però, inserire nella norma che l'appello incidentale da parte dell'appellato deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione.

È affermato con molta chiarezza il principio che in appello non è consentito proporre nuove domande ed eccezioni, le quali, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili, né è consentito ammettere nuovi mezzi istruttori, tranne il giuramento decisorio ed estimatorio, salva, in via eccezionale, la facoltà del giudice di ammetterli soltanto nel caso che essi siano ritenuti indispensabili; regola questa che deve valere anche per il magistrato quando egli intende esercitare il potere di disporli d'ufficio. In questo modo si è voluto riconfermare il principio che l'istruttoria della causa deve svolgersi completamente in primo grado, salvo casi eccezionali che devono essere responsabilmente valutati dal giudice.

È da rilevare, infine, che il giudizio di appello deve svolgersi anch'esso in breve tempo e che anche per esso vale il principio dell'oralità.

Infine, vi è la norma riguardante il ricorso in Cassazione, nella quale è contenuta l'importante novità che esso può proporsi, a norma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.

La seconda parte delle nuove disposizioni elaborate dal Comitato ristretto riguarda le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

I punti salienti sono i seguenti. Le controversie *in subiecta materia* sono assoggettate al medesimo rito speciale del lavoro elaborato per le controversie individuali. È prevista la regola del silenzio-rifiuto sulla richiesta della prestazione all'istituto competente, con la precisazione che essa si segua quando sia decorso un anno dalla presentazione della richiesta stessa. È introdotto il principio in base al quale può essere validamente proposta l'azione giudiziale anche quando sia stata omessa la richiesta all'istituto competente. È equiparata l'ipotesi della mancata presentazione della richiesta a quella in cui la richiesta è stata presentata, ma non è stata definita la procedura amministrativa contenziosa. In entrambe le ultime due ipotesi, si ha la conseguenza della sospensione del processo. È affermato il principio della esclusione dell'efficacia vincolante delle collegiali mediche e di altre procedure altrimenti suscettibili di influire variamente sull'esito del processo. È prevista la competenza funzionale in primo grado del tribunale in funzione di giudice del lavoro. È prevista altresì la possibilità che patronati di assistenza legalmente riconosciuti, ai quali il lavoratore aderisca, su istanza dell'assistito, rendano un parere orale o scritto: tale norma è diretta a valorizzare la funzione dei patronati.

Con le norme suddette si è voluto innanzi tutto smantellare l'attuale sistema del codice, ispirato al principio del presupposto processuale, per cui la procedura giurisdizionale non può essere iniziata se prima non sia stata percorsa tutta la procedura amministrativa contenziosa; e ciò nella convinzione che la eliminazione di tale principio è opportuna in considerazione della necessità di facilitare al massimo l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Al principio del presupposto processuale si è sostituito il principio di una limitata rilevanza del contenzioso amministrativo nei termini propri della configurazione dello stesso come condizione di procedibilità della azione giudiziaria, con la conseguenza che il processo, instaurato senza che tale condizione sia stata sodisfatta, deve essere sospeso. Si è poi modificato il primo indirizzo adottato dal Comitato, per effetto del quale, anche per la materia previdenziale ed assistenziale, era stata prevista la competenza esclusiva in primo grado del pretore. Tale modifica poggia sulla considerazione che non era opportuna un'eccessiva polverizzazione della competenza, tenuto conto della peculiarità della materia.

Questi gli elementi caratterizzanti del processo nelle controversie previdenziali ed assistenziali. Mi sia consentito, però, fare qualche osservazione, a titolo personale, su due punti che mi sembra doveroso sottoporre alla vostra considerazione.

A me sembra infatti che non possa sostenersi il principio in base al quale l'azione giudiziaria può validamente proporsi anche quando sia stata omessa la richiesta all'istituto competente, per la considerazione che in questo caso si viene ad ammettere la costituzione del rapporto giuridico processuale in assenza della lite, per cui l'istituto si può vedere validamente citato in giudizio senza che nemmeno abbia avuto la possibilità di prendere cognizione della pretesa. Ciò senza per altro considerare che, con l'affermazione del suddetto principio, si può fornire un incentivo alla litigiosità, con pregiudizio anche degli interessi dei lavoratori. Esprimo pertanto il parere di eliminare detta disposizione.

L'altra osservazione inerisce alla prevista competenza funzionale dei tribunali in primo grado. A me pare che, mantenendo ferma la suddetta previsione, possano sorgere delle difficoltà nell'applicare in sede di giudice collegiale disposizioni formulate con riferimento al giudice monocratico. Per evitarle si potrebbe prevedere la competenza esclusiva dei pretori che hanno sede nei capoluoghi dei circondari. In questo modo, oltre ad ovviare all'inconveniente innanzi richiamato, si otterrebbe l'unicità di indirizzo nelle controversie individuali ed in quelle previdenziali e di assistenza, con la fissazione, per entrambi i tipi di controversia, della competenza esclusiva, in primo grado, del pretore in funzione di giudice del lavoro; si eviterebbe l'eccessiva polverizzazione della competenza e, nel contempo, si salverebbe il principio dell'avvicinamento della giustizia al lavoratore.

Nella terza parte, contenente norme varie e generali, sono affrontati problemi di ordine sostanziale che hanno diretto riferimento al processo del lavoro, e si sono inoltre previste specifiche norme di attuazione.

Il primo importante, delicato e discusso problema affrontato è quello che riguarda l'opportunità o meno di introdurre la clausola compromissoria.

È a tutti noto che la possibilità di compromettere per arbitri le controversie individuali di lavoro, discussa prima del regio decreto 27 febbraio 1928, n. 471, ammessa esplicitamente da questo provvedimento e dal successivo regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, che vietano l'inserzione di clausole

compromissorie nei contratti collettivi, fu negata invece dalla codificazione del 1942, con la disposizione contenuta nell'articolo 806 del codice di procedura civile, il quale esclude che le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie possono essere compromesse per arbitri. L'articolo 808 del codice di procedura civile poi, al primo comma, esclude che le parti nel contratto di lavoro od in un negozio successivo, possano stabilire (clausola compromissoria) che le controversie future di cui agli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile vengano decise da arbitri; ed esclude, altresì, al secondo comma che la clausola compromissoria sia inserita nei contratti collettivi.

Con tutti i suddetti divieti si mirava alla attuazione di un principio di autorità, volendosi convogliare tutte le controversie di lavoro nella giurisdizione dello Stato e nel contempo realizzare la tutela del contraente più debole, che è il lavoratore. Tali divieti, però, sono stati e sono aggirati col ricorso – che ampiamente si è fatto e si fa – ad arbitrati irrituali, i cui lodi sono stati costantemente ritenuti validi dalla giurisprudenza, che ha attribuito loro rilevanza sia pure sul piano meramente contrattuale, inquadrando l'arbitrato irrituale nello schema negoziale ed assoggettandolo in conseguenza alla disciplina dell'articolo 2113 del codice civile.

In questo quadro vanno inseriti i diversi orientamenti circa il posto da dare, *de iure condendo*, all'arbitrato nella risoluzione dei conflitti di lavoro. Il Comitato ha aderito alla opinione prevalente che tende all'introduzione dell'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, escludendo nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Si è posto, però, il problema di stabilire i limiti, risolvendolo nel senso che il contratto collettivo non può stabilire l'obbligatorietà, la quale si porrebbe in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

È stato così statuito che i contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici collettivi possono contenere clausole che dispongono la compromissione in arbitri delle controversie individuali di lavoro, purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio alcuno delle facoltà del ricorrente di adire l'autorità giudiziaria, come anche è stato statuito che la clausola compromissoria è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunziare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

È stata invece esclusa – come innanzi si è detto – la possibilità di compromettere in arbitri le controversie previdenziali ed assistenziali, sia perché la clausola compromissoria prevede un contratto laddove il rapporto previdenziale si istituisce generalmente *ope legis*, sia perché, per il carattere della legislazione previdenziale, è opportuno che la decisione di queste liti sia riservata al giudice ordinario, sia infine perché, per la natura essenzialmente tecnica di queste controversie, sarebbe più difficile trovare le persone che dovrebbero comporre i collegi arbitrari, in quanto le stesse dovrebbero essere, nello stesso tempo, dotate della imparzialità e della capacità tecniche necessarie a svolgere le funzioni loro affidate.

Su questo argomento va inoltre tenuto presente che è stata prevista la impugnabilità del lodo arbitrale per nullità, anche per violazione di legge o di contratti collettivi e di accordi economici di qualunque natura. Sarebbe, però, opportuno, secondo il mio modesto avviso, prevedere anche l'ipotesi di impugnativa per falsa applicazione di legge.

Il secondo problema affrontato è stato quello della gratuità del giudizio, la quale è stata prevista piena ed assoluta, con la precisazione che le spese, anticipate dagli uffici giudiziari, sono poste a carico dell'erario. Sono altresì poste a carico dell'erario quelle per gli accessi e per le consulenze tecniche disposte dall'ufficio, come a carico dell'erario sono i diritti e gli onorari spettanti ai consulenti tecnici di ufficio. È precisato, inoltre, che il lavoratore soccombente è soggetto alla ripetibilità delle spese da parte dell'erario soltanto nel caso in cui il giudizio da lui intentato si appalesi manifestamente infondato e temerario.

È stato infine affrontato il problema delle norme di attuazione. Il Comitato non ha potuto non rappresentarsi la grave situazione nella quale trovansi gli uffici giudiziari, specialmente per l'arretratezza e l'insufficienza dei servizi complementari e strumentali alla attività giudiziaria e per la deficienza dei magistrati, cancellieri ed altro personale ausiliario.

Non ha potuto, nel contempo, non considerare che condizione essenziale a garantire l'efficienza del nuovo tipo di processo sia quella di eliminare con decisione gli inconvenienti rilevati, che sono a tutti noti, e specialmente di reperire un numero di magistrati sufficiente a dare concreta attuazione alle norme di rito che si vogliono introdurre. Le caratteristiche del nuovo rito impongono alcuni provvedimenti indispensabili, quali la predisposizione di mezzi e di personale sufficienti

ad espletare, entro brevi termini, tutti gli adempimento di cancelleria; la continua presenza del cancelleriere in udienza, essendo il procedimento caratterizzato dalla oralità e dalla concentrazione dei mezzi istruttori, per cui è necessaria una fedele verbalizzazione; la disponibilità di aule di udienza, in modo che il giudice con tranquillità possa instaurare un vero contatto con le parti ed esercitare effettivamente i suoi poteri di direzione e controllo dell'istruttoria; il reperimento di un numero di giudici sufficiente, che costituisce la condizione prima per l'attuazione della riforma.

Il Comitato ha così formulato un complesso di norme che sono dirette a raggiungere gli scopi innanzi indicati, non potendo più essere consentito considerare il settore della giustizia del lavoro come « la cenerentola della giustizia », così come si è verificato nel passato.

In ogni modo si tratta di una soluzione provvisoria adottata dal Comitato, che non vuole interferire nel campo della riforma dell'ordinamento giudiziario, anche se su questo tema d'importanza così decisiva (che costituisce il presupposto per l'attuazione di qualsiasi riforma) si deve richiamare ancora una volta con fermezza l'attenzione del Governo. Si tratta di una soluzione attraverso la quale si prevede una migliore distribuzione delle attuali risorse materiali e personali, che, svincolata dal criterio proporzionale di distribuzione finora seguito, determini una situazione di favore per le controversie di lavoro, anche per porre rimedio agli errori del passato.

Se per la trattazione delle cause di divorzio (il cui numero allo stato attuale delle cose non sembra particolarmente rilevante) si è ritenuto opportuno istituire sezioni speciali e speciali uffici di cancelleria presso molti uffici giudiziari, non si vede perché tali rimedi non possono essere adottati di fronte ad una materia alla quale non può certo disconoscersi una rilevanza sociale uguale se non maggiore.

Va infine segnalato che il Comitato ha anche affrontato il problema particolarmente delicato della regolamentazione transitoria dei giudizi pendenti, considerando che lasciare in vigore l'attuale procedimento (ivi comprese le norme determinative della competenza) fino al loro totale esaurimento, potrebbe implicare una notevole disfunzione all'interno dei singoli uffici giudiziari, nonché gravi conseguenze di ordine psicologico sulle stesse parti del giudizio, considerando altresì che un'immediata applicazione dei nuovi princìpi processuali potrebbe risolversi in danno per le controversie ormai mature per la decisione.

Si è ritenuto pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, stabilire i seguenti princìpi: 1) immediata applicazione del nuovo rito per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge; 2) sospensione del giudizio e successiva riassunzione, entro breve termine, con il nuovo rito, ed eventualmente davanti al diverso giudice competente, dei procedimenti che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge non siano in grado di essere decisi nel merito; 3) entro lo stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (eventualmente non appena si realizzino le vacanze) si dovrebbe provvedere a ridurre gli organici dei magistrati delle corti d'appello di un numero di posti pari a quelli dei magistrati addetti alle sezioni del lavoro, con corrispondente aumento degli organici di pretura; entro lo stesso periodo di tempo si dovrebbe provvedere alla riduzione degli organici di tribunale in misura del 5 per cento con corrispondente aumento dell'organico dei magistrati delle preture; 4) all'attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrebbe provvedere sulla base delle richieste motivate dei singoli capi degli uffici giudiziari e contenenti, tra l'altro, tutti i dati statistici relativi alla pendenza delle controversie di lavoro; 5) nella copertura dei posti di organico così ricavati dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione delle controversie di lavoro o, per altra causa, dimostrino di avere una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di cause di altra natura prima di cinque anni dalla data del trasferimento, salvo che ricorrano gravi motivi; 6) fino a che non siano state decise tutte le controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della legge (anche se riassunte), presso le preture il numero dei magistrati addetti alla sezione lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle cause civili; 7) entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, gli organi competenti provvederanno alla revisione dell'organico dei cancellieri e dell'altro personale ausiliario, nonché a reperire i locali necessari, eventualmente ricorrendo alla creazione di sedi distaccate; 8) modificazione degli articoli 35 e 46 dell'ordinamento giudiziario; 9) istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione incaricata esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro, con composi-

zione del collegio con cinque e non con sette membri.

Si è consapevoli del fatto che alcuni dei rimedi proposti possono apparire drastici nonché lesivi di alcuni interessi di singoli o di gruppi, ma è necessario intraprendere questa strada, se si vuole riconoscere ai procedimenti in materia di lavoro quella rilevanza sociale che è consacrata nella stessa Carta costituzionale.

Quanto all'attuazione delle proposte, sotto il profilo della tecnica legislativa possono essere fatte le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda le modificazioni dell'ordinamento giudiziario, le stesse possono essere senz'altro disposte nelle norme generali poste in appendice alla legge. Per quanto riguarda, invece, il problema della revisione degli organici dei magistrati presso i vari uffici giudiziari, va ricordato che recentemente provvedimenti sono stati adottati con decreto del Presidente della Repubblica n. 612 del 7 luglio 1970, su proposta del ministro di grazia e giustizia e visto il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Questi sono i punti essenziali e caratterizzanti del nuovo processo. Con la mia modesta esposizione ho inteso segnalarli all'attenzione dei colleghi. È stato necessario scendere nel dettaglio perché ciascuno possa avere una visione completa della riforma secondo gli orientamenti stabiliti dal Comitato, che ha intensamente lavorato, sforzandosi di presentare un testo il più possibile organico, nel quale sono stati trasfusi i suddetti orientamenti. Ho la certezza che la discussione che si svilupperà sarà serena ed approfondita.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la esauriente relazione, analitica e sintentica allo stesso tempo.

Vorrei, ora, che procedessimo a programmare i nostri lavori. L'onorevole Caponi propone di passare direttamente all'esame degli articoli.

CACCIATORE. Propongo di affrontare subito il problema relativo alla sistemazione delle norme del testo al nostro esame che tendono a sostituire, modificare o ampliare alcune norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e altre che riguardano l'ordinamento giudiziario, oltre a norme di attuazione. In ragione della eterogeneità di tale norme, a mio avviso, sarebbe opportuno elaborare un testo autonomo, che verrà poi inserito nel nuovo codice di procedura civile allorché ci occuperemo della relativa riforma, anziché sistemare le norme stesse come novella del vigente codice di procedura civile.

PAZZAGLIA. In riferimento alla proposta Caponi, vorrei ricordare che il regolamento della Camera dispone che non si può riaprire la discussione generale quando si sia già passati agli articoli. Non ritengo pertanto accettabile la proposta di passare direttamente agli articoli, dovendosi prima tenere la discussione generale.

PRESIDENTE. La proposta di passare subito agli articoli non aveva alcuna intenzione di violare il regolamento, bensì era mia convinzione che, essendo ormai giunti alla stesura di un testo unificato, convergesse su di esso il consenso di tutti i gruppi. Passando direttamente agli articoli, avremmo accelerato al massimo l'*iter* di questo provvedimento atteso con ansia dalle categorie interessate.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE BIAGGI

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che, dopo la relazione dell'onorevole Lospinoso Severini, estremamente pregevole, sia opportuno cominciare la discussione generale, semmai fissando già da ora il termine entro il quale presentare gli emendamenti al testo: ciò non per precludere la presentazione di emendamenti successivi, ma per avere al più presto un quadro d'insieme definito.

PAPA. Ritengo opportuno che sia rinviata alla prossima seduta la discussione generale, sia al fine di prendere conoscenza diretta della relazione così pregevole svolta dall'onorevole Lospinoso Severini, sia al fine di approfondire gli emendamenti, per la cui presentazione è opportuno fissare un termine: ciò, del resto, ci permetterà di svolgere con celerità il lavoro che ancora ci attende.

COCCIA. Il gruppo comunista è del parere che si debba giungere ad una discussione ravvicinata, ma che passi attraverso un autodisciplina di tutti i gruppi che hanno contribuito alla formulazione del testo unificato. A questo scopo, noi proporremmo che nella discussione non intervenga più di un oratore per gruppo, al fine di rappresentare completamente ma celermente le rispettive posizioni politiche e l'apprezzamento del provvedimento

al nostro esame, frutto di incontri e convergenze che necessitano di un minimo di discussione. Nello stesso tempo, potrebbero emergere delle questioni politiche di grande momento che sottostanno a questo testo unificato e pertanto riteniamo opportuno che, in rapporto al tempo ristretto che il Parlamento ha a disposizione, venga fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, affinché si giunga subito dopo Pasqua alla votazione degli articoli.

MUSOTTO. A mio avviso questa discussione generale – che si apre dopo il lavoro compiuto dal Comitato ristretto nell'arco di quasi due anni – deve avere un carattere del tutto particolare: cioè deve essere precisamente delimitata.

Concordo con la proposta avanzata di rinviare la discussione generale alla prossima seduta con l'intesa di impegnarci a non riaprire tutta la problematica, particolarmente approfondita durante i lavori del Comitato (il frutto di questo approfondimento è rappresentato proprio dal testo unificato).

Concordo inoltre col suggerimento avanzato dal sottosegretario Rampa in merito alla presentazione degli emendamenti prima dell'inizio della discussione generale.

CASTELLI. A me pare di riscontrare che tutti i gruppi rappresentati nel Comitato ristretto concordino sull'esigenza di definire sollecitamente l'esame del testo unificato. Comunque, tutti quanti avvertiamo anche la necessità di non ridurre questo esame ad una accettazione a scatola chiusa, bensì di improntare il nostro lavoro ad un accurato esame del testo presentatoci. La relazione dell'onorevole Lospinoso Severini è stata ampia, esauriente e ci ha illuminato sullo spirito del provvedimento: resta, però, un'esigenza di una certa meditazione.

Per evitare il pericolo di rimettere in discussione tutti i problemi toccati dal provvedimento, mi sembra molto opportuna la proposta, avanzata dall'onorevole Coccia, della autolimitazione da parte dei gruppi, in modo che intervenga un solo oratore di ogni gruppo nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì 6 aprile 1971, alla 17. Resta inteso che in linea di principio interverrà nella discussione generale del testo del Comitato ristretto un solo rappresentante per ogni gruppo. Resta fissato, altresì, lo stesso termine di martedì per la presentazione degli emendamenti al testo.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO